



REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ASSOCIATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

Giugno 2013

INDICE

TITOLO I - Principi	3
Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	3
TITOLO II - Pubblicità della situazione patrimoniale.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione iniziale	3
Articolo 4 - Dichiarazione relativa al coniuge, ai figli ed ai parenti entro il secondo grado	4
Articolo 5 - Dichiarazioni annuali	5
Articolo 6 – Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato.....	5
Articolo 7 – Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni	6
Articolo 8 - Raccolta, tenuta e pubblicità delle dichiarazioni.....	8
TITOLO III – Pubblicità delle spese elettorali	8
Articolo 9 – Spese per propaganda elettorale	8
TITOLO IV- Appartenenza alle Associazioni	9
Articolo 10 - Situazione associativa.....	9
TITOLO V – Disposizioni comuni	10
Articolo 11 - Modelli di dichiarazione.....	10
Articolo 12 – Entrata in vigore	10
Articolo 13 –Disposizioni transitorie e di rinvio	10

TITOLO I - Principi

Articolo 1 – Oggetto

1. Il regolamento disciplina le modalità attuative di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale ed associativo dei soggetti obbligati di cui al successivo art. 2 ai sensi di quanto previsto dalla legge 05 luglio 1982 n. 441 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- a) ai consiglieri comunali, al sindaco, agli assessori;
- b) agli amministratori e dirigenti di istituti, enti, organismi, anche economici, consorzi, società, fondazioni ed aziende la cui nomina, proposta, designazione od approvazione di nomina sia demandata alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o del Sindaco.
- c) ai soggetti inseriti negli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 T.U.E.L.).

TITOLO II - Pubblicità della situazione patrimoniale

Articolo 3 – Dichiarazione iniziale

1. Entro quarantacinque giorni dalla convalida degli eletti o dalla data di surroga o dalla nomina, i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale del Comune di Cascina una dichiarazione, anche negativa, contenente le seguenti notizie ed informazioni:

- a) diritti reali di cui sono titolari sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) azioni di società possedute e/o quote di partecipazione a società;
- c) eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;
- d) partecipazione in società quotate e non quotate;
- e) redditi annualmente dichiarati;

- f) situazione lavorativa (occupato, disoccupato, pensionato), la professione, la qualifica e la sede di lavoro.
2. Relativamente ai beni di cui ai precedenti punti a), b), d) del comma uno, gli stessi vanno dichiarati anche se in comproprietà o in cointestazione per la quota di propria spettanza.
3. La dichiarazione è da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con l'apposizione della formula *"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"* ed è datata e sottoscritta dal dichiarante.
4. Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi IRPEF che contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di competenza o certificazione (CUD) dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
 - b) dichiarazione concernente:
 - b.1) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e/o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - b.2) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - c) il curriculum;
 - d) limitatamente ai Consiglieri Comunali ed al Sindaco, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la pubblicità delle spese elettorali di cui al successivo art. 9;
 - e) autocertificazione sullo stato di famiglia e dello stato di parentela sino al secondo grado.
5. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all'interno della dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza.

Articolo 4 - Dichiarazione relativa al coniuge, ai figli ed ai parenti entro il secondo grado

1. I soggetti di cui all'art.2), all'atto del deposito di cui al precedente art. 3, sono tenuti a depositare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi o certificazione (CUD) dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 Codice Civile, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela.
2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.
3. I soggetti di cui all'art.2) sono esonerati dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado di parentela non vi consentano, attestandolo.

4. Nella pubblicazione dei dati, prevista al successivo art. 8, viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso; parimenti viene data evidenza del mancato consenso anche in occasione degli adempimenti di cui agli artt. 5 e 6.
5. Il consenso o il relativo diniego dovranno essere formalizzati con dichiarazione resa sull'apposita modulistica di cui all'art. 11.

Articolo 5 - Dichiarazioni annuali

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui al precedente art. 3, i soggetti indicati all'art. 2 devono presentare nel corso del mandato, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, la dichiarazione annuale, anche se negativa, per segnalare le variazioni intervenute nello stato patrimoniale o conferma dello stato patrimoniale rispetto all'ultima dichiarazione depositata unitamente alla dichiarazione sulla situazione patrimoniale del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.
2. Alla dichiarazione deve, in ogni caso, allegarsi copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (o CUD laddove non vi sia obbligo di dichiarazione dei redditi), ovvero attestazione di esonero come previsto al precedente art. 3, del dichiarante, del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela se consenzienti. Verrà data in ogni caso evidenza del mancato consenso in sede di pubblicazione dei dati sul sito web del Comune.

Articolo 6 – Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

1. Entro i tre mesi successivi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti uscenti devono depositare una dichiarazione per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata o confermare il contenuto della stessa unitamente alla dichiarazione sulla situazione patrimoniale del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.
2. In ogni caso, entro il mese successivo alla scadenza del termine relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, i soggetti di cui al precedente art. 2 sono tenuti a presentarne copia (o CUD) unitamente a copia della dichiarazione dei redditi (o CUD) del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.

3. Le disposizioni di cui al comma uno del presente articolo non si applicano in caso di rielezione o ulteriore nomina o designazione del soggetto, fatti salvi gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

4. In ogni caso verrà data evidenza del mancato consenso dei soggetti di cui all'art. 4 in sede di pubblicazione dei dati sul sito web del Comune.

Articolo 7 – Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni

1. Il Presidente del Consiglio, relativamente ai Consiglieri, ed il Sindaco, relativamente agli Assessori ed ai soggetti obbligati di cui al precedente art. 2 comma uno lett. b) e c), sono incaricati della vigilanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. Decorso il termine di scadenza degli adempimenti di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6, il Segretario Generale, anche su sollecitazione del Presidente del Consiglio e/o del Sindaco, diffida, a mezzo di notificazione o raccomandata A.R., il soggetto inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, con l'avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente articolo. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dà notizia nella seduta consiliare immediatamente successiva.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore; in caso contrario, il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dà notizia nella seduta consiliare immediatamente successiva.

4. Nel caso in cui i soggetti obbligati, diffidati, non adempiano nei termini assegnati o non forniscano giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide dal Segretario Generale, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, la mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione dei dati di cui ai precedenti artt. 3 comma uno lett. a),b),d),f), 4, 5 e 6, ai sensi dell'art. 47 comma uno del D.Lgs. 33/2013, comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ammontare di seguito indicato:

a) sanzione da euro **500,00** (cinquecento) ad euro **6.000,00** (seimila) per la parziale ottemperanza

b) sanzione da euro **3.000,00** (tremila) ad euro **10.000,00** (diecimila) per la totale inottemperanza.

5. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale.

6. Il Segretario Generale provvede alla compilazione del verbale di accertamento - con menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi del presente articolo, indicando il relativo importo e le modalità di pagamento - da notificare all'interessato entro il termine di trenta giorni dall'accertamento. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, il soggetto obbligato può

provvedere al pagamento oppure può far pervenire al Segretario Generale scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

7. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo delle sanzioni edittali previste per le violazioni commesse, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al Comune di Cascina presso la Tesoreria comunale.

8. Il Segretario Generale, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione entro trenta giorni dalla notificazione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola contestualmente ai soggetti interessati nonché al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale.

9. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato, di cui al successivo comma 11.

10. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento:

a) per i soggetti di cui all'art. 2 comma uno lett. a), il Segretario Generale dispone d'ufficio la procedura di sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria;

b) per i soggetti di cui all'art. 2 comma uno lett. b) e c), si procede alla riscossione coattiva della somma dovuta, secondo la normativa vigente.

11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, il soggetto interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. La Macrostruttura Economico-Finanziaria verifica la regolarità dei pagamenti, comunicando gli esiti al Segretario Generale per gli specifici adempimenti di competenza.

12. La diffida, le comunicazioni relative alla avvenuta o mancata regolarizzazione, l'ordinanza di archiviazione o l'ingiunzione di pagamento sono pubblicate sul sito web del Comune.

13. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 8 - Raccolta, tenuta e pubblicità delle dichiarazioni

1. Il Segretario Generale cura il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente regolamento e la Macrostruttura Affari Generali/Staff – Servizio Segreteria Generale -, sotto la sua vigilanza, ne cura la pubblicazione e la conservazione della documentazione originale.
2. Le dichiarazioni dei soggetti obbligati e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. Il Dirigente competente provvede a comunicare, entro 7 giorni dalla nomina con apposito atto, al Segretario Generale ed al Responsabile della Macrostruttura Affari Generali/Staff le nomine dei soggetti obbligati di cui all'art. 2 comma uno lett. b) e le relative variazioni comprensive delle generalità complete dei nominati. Il Responsabile del Servizio Personale provvede a comunicare al Segretario Generale, con apposito atto, entro 7 giorni dalla assunzione, i nominativi dei soggetti obbligati di cui all'art. 2 comma uno lett. c) e le relative variazioni comprensive delle generalità complete dei soggetti medesimi.
4. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento, unitamente agli allegati, è effettuata, entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina, nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di Cascina direttamente accessibile da chiunque; parimenti saranno riportate le notizie relative alle eventuali comunicazioni e diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze.
5. Le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6 vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
6. I dati e le altre informazioni contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 3 comma 4 lett. b) sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.
7. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, hanno diritto di accedere alle dichiarazioni previste nel presente regolamento tramite richiesta di accesso al Segretario Generale, che vengono rilasciate previo pagamento delle spese di riproduzione.

TITOLO III – Pubblicità delle spese elettorali

Articolo 9 – Spese per propaganda elettorale

1. I singoli candidati ed i rappresentanti di ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale, successivamente al deposito delle liste, possono presentare alla Segreteria Generale, un bilancio preventivo delle spese elettorali cui le liste ed i candidati intendano vincolarsi.
2. I Consiglieri Comunali ed il Sindaco, entro il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente art. 3, sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito e dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”* seguita dalla data e dalla firma del dichiarante. Alla dichiarazione debbono essere allegare le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 659/1981 e successive modificazioni relative agli eventuali contributi ricevuti.
3. Il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste deve essere reso pubblico mediante la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune. Parimenti saranno riportate le notizie relative alle eventuali diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze.
4. L'organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio Comunale.
5. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Segretario Generale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni dandone, contestualmente, comunicazione al Presidente del Consiglio. Degli esiti della diffida il Segretario Generale ne informa il Presidente del Consiglio che, in caso di inosservanza della stessa, ne dà notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
6. Le dichiarazioni vengono effettuate su apposita modulistica approvata dal Segretario Generale con proprio atto e resa disponibile tramite pubblicazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di Cascina.

TITOLO IV- Appartenenza alle Associazioni

Articolo 10 - Situazione associativa

1. Entro quarantacinque giorni dalla assunzione della carica, e, se successiva, entro un mese dalla adesione alla associazione, i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco depositano presso il Segretario Generale una dichiarazione, anche se negativa, dalla quale risultino le Associazioni alle quali sono iscritti, compresi gli organismi, associazioni o società che abbiano rapporti con il Comune di Cascina, indicando, a tal fine, per ciascun organismo o associazione di appartenenza, natura e scopi sociali, qualità o carica ricoperta.

2. La dichiarazione, effettuata su apposita modulistica di cui al successivo art. 11, attesta anche la non appartenenza a società segreta, con l'apposizione della formula *“sul mio onere affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”* seguita dalla data e dalla firma del dichiarante.
3. Le dichiarazioni in originale, sotto la vigilanza del Segretario Generale, sono conservate e pubblicate dalla Macrostruttura Affari Generali/Staff – Servizio Segreteria Generale - nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di Cascina. Parimenti saranno riportate le notizie relative alle eventuali diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Segretario Generale diffida, a mezzo di notificazione o raccomandata a/r, il soggetto inadempiente ad ottemperare entro il termine di quindici giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Consiglio ne dà notizia nella prima seduta del Consiglio Comunale. In tal caso il soggetto inadempiente dovrà dare ampia giustificazione del proprio comportamento.

TITOLO V – Disposizioni comuni

Articolo 11 - Modelli di dichiarazione

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate su apposita modulistica approvata dal Segretario Generale con proprio atto e resa disponibile tramite pubblicazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di Cascina.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, terminata la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio, è nuovamente pubblicato per ulteriori quindici giorni consecutivi. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e di rinvio

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla sua approvazione, il Segretario Generale approva la modulistica di cui all'art. 11 ed il Dirigente ed il Responsabile competenti di cui al precedente art. 8 comma tre provvedono con apposito atto a

comunicare al Segretario Generale, entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, le nomine e le assunzioni dei soggetti obbligati di cui all'art. 2, comma uno, lett. b) e c).

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della modulistica di cui al precedente comma, i soggetti obbligati di cui al precedente art. 2 sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli art. 3, 4 e 10.

3. Nei successivi trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, la Macrostruttura Affari Generali/Staff – Servizio Segreteria Generale - provvederà alla pubblicazione delle dichiarazioni nei modi indicati all'art. 8.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia.



**Comune di
Cascina**

C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi –

- ▶ **Regolamento per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale ed associativa degli Amministratori e degli altri soggetti obbligati - approvato con delibera C.C. n. 44 del 16.07.2013.**

Il presente Regolamento, composto di n. 13 articoli è stato affisso all'Albo Pretorio in 2^a pubblicazione dal 30.08.2013 al 14.09.2013 Rep. N. 2013/1600, ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni.

Cascina, 20.09.2013

IL MESSO NOTIFICATORE
(Anna Bruna Rossetti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Marzia Venturi)